



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1678

del 30/12/2021

Proponente : DIREZIONE-13 Sociale -Disabilità - URP - Politiche della Casa - Supporto Giuridico - Consiglio Comunale

OGGETTO	REVOCA DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020
----------------	---

Uffici Partecipati	
PO-CASA	ASSESSORE POLI
D09-CASA	SINDACO
DIREZIONE-07 Avvocatura Civica	

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 2 gennaio 2019 n. 2 avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” e gli allegati A) e B) della stessa legge, che elencano i requisiti per la partecipazione al bando di concorso e l’attribuzione dei punteggi per la selezione delle domande, di seguito denominata LRT 2/2019;
- la L.R. 9 luglio 2020 n. 51 avente ad oggetto “*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019*”
- la L.R. 21 settembre 2021 n. 35 avente ad oggetto “*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019*”;
- il regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale toscana n. 2/2019, approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n. 81 del 05 luglio 2019;
- il provvedimento del Sindaco n. 117 del 23/12/2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente della Direzione “*Sociale - Disabilità - URP - Politiche della Casa - Supporto Giuridico - Consiglio Comunale*”;

Richiamata la determina Direzione-13 n. 650 del 10/07/2020 con la quale si approvava il Bando di Concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di ERP anno 2020, che veniva pubblicato in data 13/07/2020;

Considerato che in pendenza degli accertamenti istruttori, sono stati depositati n.2 ricorsi avverso il suddetto bando:

- al Tar Toscana per l’impugnazione e l’annullamento della Determina di approvazione del bando, prot. 94570 del 13/10/2020;
- al Tribunale di Pisa per discriminazione nell’accesso all’alloggio pubblico, prot. 105567 del 16/11/2020;

Dato atto che in conseguenza dei ricorsi, l’Ufficio Politiche della casa ha sospeso l’istruttoria in attesa dell’esito processuale dei ricorsi e che, pertanto, non esiste ad oggi alcuna graduatoria delle domande presentate e ammesse e neppure alcun provvedimento formale che in qualche modo possa attribuire posizioni di vantaggio ai richiedenti;

Considerato che, in sede di Consiglio Regionale della Toscana, sono state discusse ed approvate alcune modifiche sostanziali alla normativa regionale L.R.T. n. 02/2019 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, precipuamente nelle parti che erano oggetto del contendere dei suddetti ricorsi;

Visto il B.U.R.T. – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 85 del 22.09.2021 nel quale è stata pubblicata la Legge Regionale n. 35 del 21.09.2021 “*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della Legge Regionale n. 2/2019*” fra le quali risultano approvate le principali modifiche normative di seguito integralmente riportate:

- a) Modifiche all’allegato A della L.R. n. 2/2019
La lettera b) del paragrafo 2 dell’allegato A della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “*ERP*”), è sostituita dalla seguente:
“*b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale*”

nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio."

Nel paragrafo 5 dell'allegato A della L.R. n. 2/2019 le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

Dopo il paragrafo 5 dell'allegato A della L.R. 2/2019 è aggiunto il seguente: "5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando."

b) Modifiche all'allegato B della l.r. 2/2019

Il punto c1) dell'allegato B della L.R.T. n. 2/2019, è sostituito dal seguente: "c1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4";

Nel punto C2) dell'allegato B della L.R.T. n. 2/2019, dopo le parole: "presenza continuativa del", è sempre aggiunta la parola "nucleo".

Considerato che tali modifiche alla L.R.T. n. 2/2019 sono state promulgate e pubblicate nel B.U.R.T. come sopra riferito;

Verificato che la modifica alla L.R.T. n. 2/2019 ha inciso su aspetti che costituiscono oggetto dei ricorsi depositati e che il bando non risulta più conforme alla sopravvenuta disciplina regionale, che regola la materia;

Rilevato che:

- il bando in oggetto è tuttora in vigore e che pertanto è necessario verificare le possibilità di intervento da parte dell'ente per definire la situazione;
- non è possibile intervenire direttamente sul contenuto del bando, salvaguardando l'attività sinora svolta, dal momento che le modifiche della legge regionale intervengono su aspetti costituenti anche requisiti di accesso alla procedura;

- non è, pertanto, possibile un adeguamento con riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, dal momento che le domande sinora presentate non possono essere valutate alla stregua della nuova situazione normativa, né comparate con quelle che potrebbero essere presentate in presenza delle modifiche legislative, in quanto riferite ad elementi che la L. 35/2021 configura in modo assolutamente diverso rispetto all'originario impianto della L. 2/2019;
- d'altro canto, non avendo la normativa sopravvenuta efficacia retroattiva, il bando è pienamente valido ed efficace, anche se non ha ancora prodotto effetti attributivi di situazioni di vantaggio per i richiedenti in possesso dei requisiti previsti;

Considerato che:

- in ragione delle sopra richiamate modifiche regionali alla L.R. Toscana n. 2/2019 in materia di E.R.P. è, pertanto, necessario procedere al ritiro dello stesso in quanto non più rispondente alla normativa regionale nel frattempo sopravvenuta, in considerazione anche della pendenza di due ricorsi avverso il bando in questione;
- il ritiro risulta necessario al fine di recepire le nuove disposizioni normative, modificative della L.R. Toscana n. 2/2019, così da predisporre un nuovo bando che salvaguardi la *par condicio* tra tutti gli interessati ed eviti possibili situazioni di difformità di trattamento;
- non risulta approvata alcuna graduatoria e, di conseguenza, non si sono create né consolidate posizioni di vantaggio in capo ai richiedenti;

Ritenuto, per quanto sopra, di revocare il bando di cui alla determina dirigenziale Direzione-13 n. 650 del 10/07/2020, pubblicato in data 13/07/2020, ai sensi dell'art. 21^{quinquies} L. 241/1990 e s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, consistenti in particolare:

- nell'evitare di adottare atti costitutivi in presenza di normativa sopravvenuta che renderebbe illegittime, se adottate oggi, alcune delle previsioni del bando citato, con conseguenti impugnative dei soggetti esclusi e che si aggiungerebbero a quelle già in atto, generando un contenzioso che difficilmente consentirebbe di gestire la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio;
- nell'evitare il probabile esito sfavorevole delle pronunce giudiziali, tenuto conto che la L.R. Toscana 35/2021 incide, di fatto, su elementi che il bando attualmente in vigore prevede come requisiti d'accesso nonché sulle procedure che consentono di dimostrarne il possesso;
- nel conformarsi alla sopravvenuta disciplina regionale che, peraltro, risulta in linea anche con varie pronunce della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato, nel tempo, l'illegittimità costituzionale di normative regionali dal contenuto del tutto simile all'originaria versione della L.R. Toscana 2/2019;
- nel predisporre un nuovo bando che salvaguardi la *par condicio* tra tutti gli interessati ed eviti situazioni di difformità di trattamento;

Visto inoltre l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa del presente atto che qui si intendono tutte integralmente richiamate,

- 1) Di revocare, ai sensi dell'art. 21^{quiquies} L. 241/1990 e per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, la determinazione n. 650 del 10/07/2020, con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) Anno 2020, nonché il bando medesimo, disponendo altresì la chiusura del relativo procedimento;
- 2) Di disporre che al presente atto sia data la più ampia pubblicità;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Abitative, all'Avvocatura Civica, ad A.P.E.S. S.c.p.a;
- 4) Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Francesco Sardo

Documento firmato digitalmente da

SARDO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.